



**OPERA PIA
ASILO SAVOIA**
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 16 del mese di ottobre dell'anno 2014 in seduta ordinaria come da convocazione n.440 del 9/10/2014 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 2014, Supplemento n. 1, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente	X	
Monica ANGELONI	Consigliere	X	
Sebastiano CANNELLA	Consigliere	X	
Silvia SERI	Consigliere	X	
Antonio TALONE	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	X		
Monica ANGELONI	X		
Sebastiano CANNELLA	X		
Silvia SERI	X		
Antonio TALONE	X		

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dal Responsabile del Servizio AA.GG., Legale e Personale, dott.ssa Benedetta Bultrini, giusto Decreto Presidenziale n. 1 del 15 settembre u.s, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 16 OTTOBRE 2014

ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 02 DEL 26 FEBBRAIO 2014 (RUBRICATA “CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS PUER”) E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014 Supplemento n. 1, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;



VISTA la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 8.11.2000, n. 328;

VISTO il decreto legislativo 4.05.2001, n. 207, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n° 328;

VISTO il Testo Unico Enti Locali

VISTA la Legge Regionale del Lazio 09 Settembre 1996, n. 38 Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio

PREMESSO CHE:

- a) L'IPAB con deliberazione n. 02 del 26 febbraio 2014 dopo aver rievocato il fine istituzionale *"... di concedere contributi a minori e anziani così come previsto dallo Statuto ...considerata la richiesta pervenuta all'Ente in data 22 gennaio 2014 dall'Associazione Onlus Puer che ha come missione quella di accogliere ed affidare a famiglie italiane bambini abbandonati provenienti da Paesi che hanno subito contaminazioni o con situazioni critiche"* *"Vista la valenza del Progetto proposto, con lo scopo di sostenere concretamente questa iniziativa, considerato il numero dei bambini affidati a famiglie residenti nel Lazio, senza gravare ulteriormente sulle predette che attualmente affrontano sia le spese di viaggio che di soggiorno dei minori"*, ha deciso di *"... concedere a favore dell'Associazione Puer la somma di Euro 10.000,00"*, imputandola al Titolo I, Capitolo 7 "Residui Passivi" del Bilancio Uscita 2014;
- b) A seguito di apposita decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2/09/2014 l'IPAB, con nota prot. 351 del 19 settembre 2014, ha provveduto – come in tutte le altre analoghe fattispecie - a richiedere apposite notizie all'Associazione di cui trattasi in merito alla concessione del predetto contributo;
- c) In esito e riscontro alla richiesta di che trattasi, l'Associazione con nota prot. 277 del 10/10/2014 pervenuta all'Ente in data 15/10/2014 prot.n.456 ha comunicato di non aver mai ricevuto materialmente l'erogazione del contributo di cui alla deliberazione n. 2/2014 precisando che lo stesso non è destinato ad attività specifica ma a riduzione delle spese sostenute dalle famiglie per la gestione di tutti i progetti di accoglienza;
- d) Dall'esame dell'istanza presentata dall'Associazione di Volontariato Onlus Puer in data 22 gennaio 2014, risulta che il contributo richiesto e concesso dall'IPAB era finalizzato alla esecuzione e realizzazione – per un onere complessivo di euro 37.015,22 - di un pozzo artesiano nella città di Carpineni, distretto di Hincesti, Regione della Moldavia Occidentale;

CONSIDERATO CHE:

con la deliberazione n. 02 del 26 febbraio 2014, l'IPAB ha inteso perseguire interessi non conformi alle espresse proprie finalità statutarie, come tassativamente individuate dallo statuto (*"raccogliere fanciulli abbandonati; sottrarli alla miseria ed alla corruzione, ed educarli all'amore di Dio, della*



Patria, della civiltà e del lavoro o di concedere, attraverso le rendite derivanti dal proprio patrimonio, ad altre Opere Pie similari, che operano nel territorio della Regione Lazio e appositamente segnalate dall'Assessorato Regionale Enti Locali, contributi straordinari per l'assistenza ed il ricovero nell'ambito dei propri Istituti di minori o anziani e offrire i servizi alle persone anziane") con ciò destinando risorse finanziarie dell'Ente ad attività e scopi non conformi con le predette finalità statutarie in quanto:

- a) Lo Statuto vigente non prevede in alcun modo che l'Ente possa erogare contributi ad enti privati, seppure non aventi finalità di lucro, essendo tale facoltà statutariamente limitata alle sole Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ("altre Opere Pie similari") facoltà quest'ultima pure condizionata espressamente ad apposita segnalazione del competente Assessorato della Regione Lazio ed a che i contributi siano destinati esclusivamente all'assistenza ed il ricovero di minori o anziani nell'ambito dei rispettivi Istituti;
- b) Peraltro, anche ove fosse stata prevista tale facoltà, la medesima andava esercitata secondo le espresse e vincolanti prescrizioni di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi" e che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1 del predetto articolo 12";
- c) Di tale espreso vincolo l'IPAB era adeguatamente e preventivamente informata in quanto l'Assessorato agli Affari Istituzionali Enti Locali e Sicurezza della Regione Lazio, struttura cui compete ai sensi della normativa vigente l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa nei confronti delle IPAB, con Direttiva del 5 dicembre 2008, tuttora vigente e notificata a tutte le IPAB del Lazio, ha formalmente ribadito l'obbligo in capo alle IPAB di predeterminazione di criteri per la concessione di benefici economici, stabilendo che "a termine di quanto previsto dall'art 12 della Legge 241/1990 la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione, in apposito provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'IPAB deve attenersi". "Al fine di consentire il corretto espletamento delle funzioni di vigilanza da parte della Regione, tali determinazioni devono essere tempestivamente trasmesse, anche alla Direzione regionale competente in materia di enti locali";
- d) Come è ampiamente e parimenti noto l'operatività territoriale delle IPAB, rivestendo queste ultime carattere infraregionale ed essendo sottoposte alla vigilanza delle competenti e rispettive autorità regionali, si esaurisce nel rispettivo ambito regionale di appartenenza, ovvero nel caso dell'Opera Pia Asilo Savoia, nel territorio regionale del Lazio e le medesime IPAB, salvo diversa ed espressa previsione statutaria, non presente nel caso dell'Opera Pia Asilo Savoia, non possono conseguentemente svolgere alcuna attività istituzionale e/o perseguire le proprie finalità statutarie al di fuori dell'ambito regionale di riferimento;

CONSIDERATO INFINE che come dato atto nella nota prot. 351 del 19 settembre 2014 inviata dall'IPAB nell'ambito di una generale e quanto mai opportuna attività di verifica e monitoraggio in merito ai seguiti inerenti gli atti di concessione di contributi deliberati dal precedente organo di amministrazione, proprio in considerazione delle cennate motivazioni, l'Associazione di Volontariato



Onlus Puer, nonostante l'avvenuta deliberazione del contributo e la sua regolare pubblicazione sia sul sito istituzionale dell'Ente che sull'Albo Pretorio di Roma Capitale, per quanto risultante dalla documentazione agli atti dell'IPAB non ha mai dato alcun seguito all'istanza di cui al 22 gennaio 2014;

DATO ATTO che è interesse concreto e attuale dell'IPAB – oltre che espresso obbligo - porre fine alla situazione di sostanziale illegittimità creatasi a seguito della adozione della deliberazione n. 02 del 26 febbraio 2014;

RAVVISATA la necessità di dover procedere all'annullamento in autotutela della deliberazione n. 02 del 26 febbraio 2014 al fine di porre termine agli effetti derivanti dalla loro illegittimità per i profili in precedenza esposti, anche al fine di evitare l'erogazione del contributo di che trattasi;

VISTI:

l'art. 21-*quinques* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale dispone che “1. *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo*” e che “*Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico*”;

l'art. 21-*nonies*, Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 15 del 2005, che, in presenza di ragioni di interesse pubblico, attribuisce all'amministrazione il potere di autotutela;

l'art. 21-*nonies*, c. 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale dispone che il “provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*” (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) “*può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*”;

l'art. 1, comma 136 della Legge n. 311/2004 secondo cui “*al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre esser disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi*”;

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte dell'IPAB in quanto:

- la deliberazione n. 02 del 26 febbraio 2014 è illegittima per i motivi in precedenza esposti;
- oltre ad eliminare una situazione di illegittimità, si ritiene che non meritano protezione l'aspirazione all'intangibilità della situazione giuridica soggettiva dell'Associazione di Volontariato Onlus Puer per carenza del requisito della buona fede c.d. oggettiva, risultando



l'Associazione individuata e selezionata come destinataria di un beneficio economico in assenza e violazione delle obbligatorie procedure previste e prescritte dalla normativa vigente ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e della Direttiva della Regione Lazio del 5 dicembre 2008;

- l'esercizio del potere di autotutela sta avvenendo tempestivamente, a poca distanza di tempo dall'adizione della deliberazione sopramenzionata, tenuto anche conto che a seguito della conclusione del mandato istituzionale del precedente organo di amministrazione intervenuta in data 7 giugno 2014 e della conclusione del transitorio periodo di *prorogatio* amministrativa di cui alla l.r. 12/1993 intervenuta in data 23 luglio 2014, l'attuale organo di amministrazione, nominato in data 7 agosto u.s., si è formalmente insediato in carica in data 2 settembre 2014 ed ha avviato la verifica in ordine alla legittimità della concessione del predetto contributo in data 19 settembre u.s.;
- gli interessi dell'Associazione destinataria rispetto all'atto da rimuovere non possono considerarsi preminenti rispetto a quello dell'IPAB di evitare di sostenere spese, costi e oneri finanziari in ragione di provvedimenti amministrativi illegittimi per finalità extra statutarie (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 1946 del 07-04-2010);

VISTO l'art. 21 *nonies* della Legge 241/90

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non prevede impegno di spesa o riduzione di entrata e, pertanto, non deve essere munito del parere contabile

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio AA.GG. Legale e Personale dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

- 1) di avviare il procedimento per l'annullamento in autotutela e, comunque, di revoca, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano ed approvano, della deliberazione n. 02 del 26 febbraio 2014;
- 2) di disporre che gli uffici comunichino all'Associazione destinataria interessata dall'annullamento e/o dalla revoca della deliberazione n. 02 del 26 febbraio 2014 l'avvio del relativo procedimento;
- 3) di dare mandato al Presidente, per quanto non di sua competenza, a dare piena attuazione alla presente deliberazione;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, giusta l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



Il Presidente f.to Dott. Massimiliano Monnanni
Il Consigliere f.to Avv. Monica Angeloni
Il Consigliere f.to Dott. Sebastiano Cannella
Il Consigliere f.to Dott.ssa Silvia Seri
Il Consigliere f.to Dott. Antonio Talone

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Benedetta Bultrini

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 17 ottobre 2014.

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Benedetta Bultrini